

19883-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere in generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 32
d.lgs. 199/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 richiesto di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 28/01/2021

GERARDO SABEONE
GIUSEPPE DE MARZO
MICHELE ROMANO
ELISABETTA MARIA MOROSINI
GIOVANNI FRANCOLINI

- Presidente - Sent. n. sez.
269/2021

REGISTRO GENERALE
N. 33566/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, l'avvocato (omissis) per la parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni con contestuale richiesta di condanna dell'imputato alle spese, e per il ricorrente l'avvocato (omissis) che ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha chiesto l'annullamento della sentenza

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 giugno 2020 (dep. il 16 luglio 2019) la Corte di appello di Venezia ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio – riducendo la durata della pena inflitta ad anni due e mesi sei di reclusione – la pronuncia in data 2 aprile 2019 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità (omissis) per il delitto di atti persecutori, aggravato perché commesso attraverso strumenti informatici (art. 612-*bis*, commi 1 e 2, cod. pen.), nei confronti di (omissis), aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla detta aggravante e alla recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale) ed aveva reso le conseguenti statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione dell'art. 612-*bis* cod. pen. e il vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto in imputazione.

2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), poiché l'imputato ha riportato condanna per il delitto di atti persecutori aggravato – per quel che rileva in relazione alla doglianza difensiva – perché commesso attraverso strumenti informatici e telematici (art. 612-*bis*, comma 2, cod. pen.) che il G.u.p. erroneamente avrebbe ritenuto *contestata in fatto*, difettando invece, al riguardo, l'iniziativa del pubblico ministero.

2.3. Con il terzo motivo è stata chiesta la correzione dell'errore materiale contenuto nel capo di imputazione, il quale indica tra gli articoli di legge in contestazione, anche il comma 3 dell'art. 612-*bis* cod. pen., nonostante la relativa condotta non sia stata ascritta all'imputato in fatto e non sia stata ritenuta dalla sentenza impugnata.

2.4. Con il quarto motivo è stato prospettato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), in relazione alla commisurazione della pena, che sarebbe stata irrogata in misura superiore al minimo edittale sulla scorta di una clausola stile e con motivazione illogica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, con riguardo all'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori.

Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ignorato le specifiche doglianze sollevate con l'atto di appello, relative alle condizioni personali del (omissis) (in particolare, la

dedizione al consumo di alcol dell'imputato, che era stato preso in carico dal SERT di Palermo; i suoi disturbi della memoria e la sua difficoltà di mantenere l'attenzione, il suo stato di abbandono e indigenza), profili valutati già dal Giudice di primo grado al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche e, tuttavia, non considerati per escluderne la consapevolezza dell'idoneità della sua condotta a cagionare l'evento del reato.

1.1. Anzitutto:

- il vizio di violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta);

- esso, pertanto, va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01).

In secondo luogo, come affermato in più occasioni da questa Corte:

- è inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione «che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133) e che, dunque, difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che è la funzione tipica dell'impugnazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); difatti, «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.; cfr. pure Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01);

- la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi adottati nel giudizio di legittimità, devono essere «di spessore tale da risultare percepibili *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che rimanda a Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);

- l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria

valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito - valutazione, per vero, preclusa alla Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit., che richiama Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf. Sez. 2, n. 7667/2015, cit.).

1.2. Ebbene, il primo motivo ha inteso censurato la motivazione nella parte in cui non ha negato che la condotta dell'imputato fosse assistita dal prescritto elemento soggettivo, non avendo in effetti dedotto la violazione del precetto penale. Ciò posto, il ricorso si è in sostanza limitato a riproporre le medesime allegazioni avanzate con il gravame (in particolare, con il secondo motivo di appello) e disattese dalla Corte territoriale, senza confutare in effetti con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, ha chiarito con motivazione congrua e logica e senza che consti il travisamento - per vero non dedotto - degli elementi su cui essa si è fondata (segnatamente la corrispondenza telematica nel tempo con la persona offesa e, per vero, pure il tenore delle sue stesse dichiarazioni spontanee) - le ragioni per cui ha ritenuto il (omissis) avesse la consapevolezza di cagionare uno stato di ansia e timore alla persona offesa; ed ha pure affermato l'infondatezza della prospettazione difensiva, basata sugli stessi dati già offerti nel corso del giudizio di primo grado, a chiare lettere condividendo le argomentazioni rese dal Giudice in quella sede (la cui decisione ha riformato solo *quoad poenam* a cagione di un errore di computo). Né in questa sede può compiersi un diverso apprezzamento di tali elementi, non consentito in questa sede di legittimità.

Ragione per cui il motivo in esame è inammissibile.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, poiché:

- l'imputato ha riportato condanna per il delitto di atti persecutori aggravato perché commesso attraverso strumenti informatici e telematici (art. 612-bis, comma 2, cod. pen.);
- già il G.u.p. ha ritenuto che la circostanza in discorso sia stata *contestata in fatto*, nonostante «manchi la contestazione, sia in fatto che in diritto, dell'aggravante» in parola;
- dunque, si sarebbe verificata una nullità assoluta *ex art.* 179, comma 1, poiché la contestazione della stessa circostanza è attribuita esclusivamente all'iniziativa del pubblico ministero (art. 178, comma 1 let. b), cod. proc. pen.).

2.1. L'imputazione elevata nei confronti di (omissis) :

- quali norme di legge indica l'art. 612-bis, commi 1 e 3, cod. pen.;
- e nella descrizione della condotta fa riferimento, per quel che importa in relazione alla censura in esame, sia alle telefonate reiterate («telefonare reiteratamente») sia all'invio di messaggi telefonici («inviandole altresì innumerevoli messaggi telefonici»).

In effetti, il G.u.p. ha ritenuto, sulla scorta di tale enunciazione, che la circostanza aggravante della commissione del fatto «attraverso strumenti informatici o telematici», contemplata dall'art. 612-*bis*, comma 2, cod. pen. sia stata *contestata in fatto*.

Con il gravame nulla è stato dedotto sul punto e l'eccezione è stata sollevata con il ricorso per cassazione.

2.2. Ritiene il Collegio che la censura non sia stata avanzata tempestivamente.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, la contestazione della circostanza in discorso non può dirsi mancante, ossia ritenuta dal Giudice in difetto dell'iniziativa del Pubblico ministero, bensì generica. Difatti, al di là della mancata indicazione del comma dell'art. 612-*bis* cit. che prevede la circostanza aggravante - come si vedrà *infra*, da imputarsi a un errore materiale - quel che è decisivo che l'imputazione, come appena sopra riportato, distingue le telefonate che l'imputato ha indirizzato alla persona offesa dagli ulteriori contatti, ossia i messaggi telefonici. In tale ultimo riferimento, sia pure genericamente, deve ritenersi ricompreso l'invio anche dei messaggi inviati «a mezzo *whatsapp*» (cfr. la sentenza di primo grado), applicazione che consente l'invio di messaggi telematici tramite le utenze telefoniche cellulari.

Difatti:

- ai fini della contestazione di una circostanza aggravante, non è necessaria una formula specifica espressa con enunciazione letterale, né la specifica indicazione della norma che la prevede; tuttavia, occorre che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputazione contenga la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano e dunque sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 - 01, Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro Rv. 242027 - 01); difatti, «è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, [...] idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa» (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335 - 01);

- la nullità concernente «l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale», nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. b) cod. proc. pen. annoverata dall'art. 179 cod. proc. pen. tra le figure di nullità assoluta, «sussiste ove il giudice si pronuncia su fatti o su circostanze fattuali non contestate dal P.M.; essa, invece, non sussiste ove l'iniziativa del pubblico ministero vi sia stata, ma è stata male esercitata» (Sez. 2, n. 11953 del 29/01/2014, D'Alba, Rv. 258067 - 01);

- al di fuori di tali ipotesi, «la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità» (Sez. 4,

n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01; Sez. 2, n. 9171 del 29/01/2008, De Stefano, Rv. 239545 - 01);

- con l'atto di appello nulla è stato eccepito in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto aggravato nei termini predetti;

- dunque, l'allegazione non può essere qui ritualmente proposta, dovendosi rigettare il motivo di ricorso in esame;

- diviene superfluo rilevare che «la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute» (art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.) e nel caso in esame si è proceduto nelle forme del rito abbreviato, ragion per cui la genericità del capo di imputazione neppure sotto detto profilo potrebbe qui rilevare.

3. Occorre, adesso, avere riguardo al quarto motivo di ricorso, poiché con il terzo è stata avanzata richiesta di correzione di un errore materiale che verrà esaminata appena oltre.

Il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, a suo avviso:

- determinata in misura ben superiore al minimo edittale, per il tramite di una clausola stile;

- valorizzando la «lunga durata dell'azione criminosa» che è caratteristica insita nel delitto abituale in contestazione e, comunque, nella specie in contrasto con la durata dell'agire dell'imputato;

- e con motivazione illogica poiché non ha valorizzato sotto tale profilo le argomentazioni espresse al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3.1. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e non è censurabile in sede di legittimità se è sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha richiamato l'intensità del dolo e la gravità della condotta dell'imputato, di cui aveva già dato compiutamente conto nel corpo della motivazione. Dunque, non ha fatto riferimento unicamente alla lunga durata dell'azione criminosa, la quale, comunque, anche nei reati abituali può avere rilievo e, segnatamente, con riferimento al reato in imputazione, il quale può essere integrato anche da due sole condotte «di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale» (cfr. Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, P., Rv. 273622 - 01); e d'altra parte lo stesso ricorrente ha rappresentato che il fatto dell'imputato si è dispiegato per taluni mesi, almeno fino alla sottoposizione del (omissis) al divieto di avvicinamento.

Non può perciò ravvisarsi nella specie un vizio argomentativo di spessore tale da incidere sulla motivazione relativa alla commisurazione della pena. Tanto più che, nella specie, la Corte di appello ha ridotto la pena inflitta dal G.u.p. solo a cagione dell'erroneità (in pregiudizio dell'imputato) del calcolo della riduzione per il rito, dunque condividendo pure quanto ritenuto sul punto dal primo giudice, che aveva pure già tenuto conto dei numerosi episodi in cui si era sostanziata la condotta del reo ma anche della sua condizione, riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche.

Dunque, il motivo di ricorso deve essere rigettato.

4. Con il terzo motivo si è chiesta la correzione dell'errore materiale contenuto nel capo di imputazione, il quale indica tra gli articoli di legge in contestazione anche il comma 3 dell'art. 612-*bis* cod. pen., nonostante la relativa condotta («La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata») non sia stata ascritta all'imputato in fatto e non sia stata ritenuta dalla sentenza impugnata.

Deve disporsi la chiesta correzione (art. 130, comma 1, cod. proc. pen.). Difatti, come già esposto, deve ritenersi che all'imputato sia stata contestato di aver commesso il fatto attraverso strumenti telematici, circostanza prevista dall'art. 612-*bis*, comma 2, cod. pen. e non anche dal successivo comma 3; ragion per cui l'indicazione di quest'ultimo deve imputarsi a un mero errore materiale.

4. Al rigetto consegue, *ex art.* 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi da parte del giudice di merito e da distrarsi in favore dell'Erario (Sez. U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, De Falco, Rv. 277760 - 01).

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della medesima cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che saranno liquidate dal giudice del merito, Corte di appello di Venezia, con distrazione in favore dell'Erario.


Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel capo d'imputazione nel senso che l'articolo 612 bis c.p. deve intendersi comma 2 e non comma 3.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 28/01/2021.

Il Presidente

Gerardo Sabeone



Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Giovanni Francolini, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (art. 546, comma 2, cod. proc. pen.).

